

REGOLAMENTO (CEE) N. 1574/82 DELLA COMMISSIONE**del 18 giugno 1982****che proroga per la seconda volta la sospensione temporanea della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per il miglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7, primo comma,

considerando che l'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 2727/75 contempla la possibilità di sospendere l'applicazione delle norme concernenti la fissazione anticipata del prelievo qualora essa provochi o minacci di provocare difficoltà sul mercato;

considerando che, tenuto conto della situazione esistente sul mercato mondiale dei cereali il mantenimento dell'attuale regime rischia di tradursi a breve termine nella fissazione anticipata dei prelievi per quantitativi notevolmente maggiori di quelli prevedibili in condizioni più normali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1282/82 della Commissione del 26 maggio 1982⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1347/82⁽⁴⁾, ha sospeso

temporaneamente la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per il miglio; che i motivi che hanno condotto a questa sospensione sono tuttora validi e che è pertanto necessario mantenere questa misura per una durata limitata che consenta di seguire la situazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sospensione della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per il miglio (sottovoce 10.07 B della tariffa doganale comune) è prorogata fino al 25 giugno 1982.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 148 del 27. 5. 1982, pag. 36.⁽⁴⁾ GU n. L 150 del 29. 5. 1982, pag. 104.